

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2836

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FANFANI

Disciplina della utilizzabilità delle intercettazioni a carico di terzi, che coinvolgano parlamentari

*Presentata il 7 giugno 2002*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Le polemiche di questi giorni in ordine alla possibilità di acquisire ad atti processuali intercettazioni telefoniche legittimamente autorizzate a carico di terze persone che vedano come interlocutori anche parlamentari in carica, ripropone il problema di una corretta disciplina attuativa dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.

Se infatti è pacifico che nessun membro del Parlamento possa, senza autorizzazione della Camera di appartenenza, essere sottoposto ad intercettazioni in qualsiasi forma di conversazioni o di comunicazioni, non sembrano altrettanto chiari né il limite della eventuale utiliz-

zabilità delle intercettazioni a carico di terzi per le quali vi è un provvedimento autorizzativo e nelle quali sono coinvolti parlamentari, né il tipo di intervento che il Parlamento è chiamato ad operare nella fattispecie richiamata.

Con la presente proposta di legge si vuole sostanzialmente chiarire quale sia il comportamento da tenere nel caso in esame, al fine di rendere certa l'attuazione del principio costituzionale, garantendo al contempo la legittimità dell'attività di indagine.

Si è immaginato a tale fine un meccanismo che prevede la distruzione immediata di quelle intercettazioni ritenute non

utili al processo e che prevede l'intervento della Camera di appartenenza in ordine all'autorizzazione ad utilizzare le intercettazioni in tutto o in parte.

Si è previsto, infine, un sistema di riservatezza attuato mediante la secretazione

obbligatoria degli atti e la formazione di un fascicolo separato e riservato per le intercettazioni, che non potrà confluire nel fascicolo processuale se non limitatamente a quelle intercettazioni la cui utilizzazione sia stata autorizzata dal Parlamento.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. Ove nel corso di intercettazioni di qualsiasi tipo, legittimamente autorizzate a carico di terze persone, venga comunque acquisita la conversazione di un parlamentare in carica, ovvero un flusso di comunicazioni informatiche o telematiche allo stesso riferibile, il pubblico ministero che procede provvede immediatamente alla secretazione degli atti.

2. Il pubblico ministero provvede, altresì, a formare un fascicolo separato delle intercettazioni di cui al comma 1, disponendo che il supporto magnetico, la trascrizione cartacea e tutti gli atti relativi alle intercettazioni siano conservati con modalità idonee a garantirne l'assoluta segretezza.

### ART. 2.

1. Ove nel corso delle indagini, ovvero all'esito di esse, il pubblico ministero ritenga di non dover utilizzare le intercettazioni ai fini del processo, con decreto motivato dispone la distruzione di tutta la documentazione inerente le registrazioni.

2. Nel provvedimento non può, in alcun modo, essere fatto riferimento al contenuto delle intercettazioni.

### ART. 3.

1. Ove nel corso delle indagini, ovvero all'esito di esse, il pubblico ministero ritenga di dover utilizzare le intercettazioni ai fini del processo, con missiva riservata avanza richiesta di utilizzazione al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare.

2. La richiesta deve contenere l'analitica indicazione dei motivi che rendono

indispensabile l'utilizzazione delle intercettazioni, con l'indicazione degli atti ai quali è fatto riferimento e che devono essere trasmessi in copia.

3. La richiesta e gli atti conseguenti devono essere conservati nel fascicolo riservato di cui all'articolo 1, comma 2.

#### ART. 4.

1. Sulla richiesta avanzata ai sensi dell'articolo 3 la Camera di appartenenza del parlamentare delibera, nel termine di due mesi, trasmettendo immediatamente il relativo provvedimento al pubblico ministero precedente.

#### ART. 5.

1. Nel provvedimento con il quale accorda il consenso all'utilizzazione delle intercettazioni, la Camera di appartenenza del parlamentare dà analitica indicazione delle intercettazioni ritenute utilizzabili e di quelle ritenute non utilizzabili, ed indica le eventuali parti delle intercettazioni ritenute non utilizzabili, emanando i provvedimenti necessari in ordine alle modalità ed ai limiti dell'utilizzabilità delle intercettazioni stesse.

#### ART. 6.

1. Ove la Camera di appartenenza del parlamentare neghi l'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni in tutto o in parte, il pubblico ministero provvede immediatamente alla distruzione delle intercettazioni per le quali è stata negata l'autorizzazione, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1.

